Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 17 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 22ª seduta pubblica per lunedì 23 settembre 1968, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (367);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (368).

(8781)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1531**.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea con elicottero alla Società italiana esercizio elicotteri « Elivie ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sulla concessione dei servizi di trasporto eserciti con aeromobili;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea con elicottero sulle rotte di cui all'elenco annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1, viene concesso alla Società italiana esercizio elicotteri « Elivie », società per azioni, con sede in Roma - Eur, palazzo Alitalia, piazzale dell'Arte e con capitale di lire 250 milioni.

La società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la Società italiana esercizio elicotteri « Elivie » è abilitata ad esercire sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.

Art. 5.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 832 di repertorio in data 27 giugno 1967 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la Società italiana esercizio elicotteri « Elivie », per l'impianto e l'esercizio di linee commerciali con elicottero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

SCALFARO — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — SPAGNOLLI — TOLLOY — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 128. — DI PRETORO

Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea

1. Napoli-Capri e viceversa;
2. Napoli-Ischia e viceversa;
3. Capri-Ischia e viceversa.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **962**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 3 ottobre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino,

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimetno, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 138. — GRECO

Repertorio n. 520

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì tre del mese di ottobre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Università degli studi di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformità del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'università stessa dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'università in data 20 giugno 1966 e 13 settembre 1967 (che si allegano sub. A^1 e A^2);

Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecco n. 57, nella sua qualità di sindaco della città di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 17 settembre 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 20 ottobre 1966 (che si allega sub. *B*);

Borgogno Elio, nato a Torino il 29 agosto 1934 e residente in Moncalieri, strada Ferrero di Cambiano n. 19-*bis*, nella sua qualità di assessore anziano della provincia di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale di Torino in data 6 luglio 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allega sub. *C*);

De Dominicis avv. Salvatore, nato a Caramanico il 30 agosto 1902 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 111, nella sua qualità di segretario del consiglio di amministrazione della FIAT S.p.a. e Brinati ing. Lorenzo, nato a Torino il 16 febbraio 1902 e residente in Torino, via Sacchi, 30, nella sua qualità di segretario generale della FIAT S.p.a. a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della S.p.a. FIAT in data 20 giugno 1967 (che si allega sub *D*);

Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, strada Torino n. 9 nella sua qualità di vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cuneo) il 9 novembre 1905, residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in data 6 luglio 1966 (che si allega sub *E*);

Cappellano rag. Andrea, nato a Monaco Principato il 22 marzo 1907 e residente in Torino, corso Rosselli, 7-8, nella sua qualità di vice direttore generale dell'Istituto S. Paolo di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 19 settembre 1967 (che si allega sub *F*);

Appendino dott. Domenico, nato a Carmagnola il 10 novembre 1919 e residente a Carmagnola, frazione Vallongo, nella sua qualità di membro anziano della giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, con funzioni di vice presidente, a quest'atto autorizzato con deliberazione della giunta camerale in data 14 giugno 1966, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 9 dicembre 1966, n. 267099 (che si allega sub *G*).

I suddetti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale.

Premettono quanto segue:

1) che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di « Chirurgia plastica ricostruttiva »;

2) che a detto insegnamento viene provveduto mediante conferimento di apposito incarico;

3) che in relazione all'importanza che ha assunto la chirurgia plastica ricostruttiva per la formazione di medici particolarmente preparati in tale specialità, e tenendo presente anche l'alto valore sociale delle realizzazioni raggiunte dall'istituto omonimo nel trattamento delle ustioni, delle lesioni traumatiche conseguenti ad incidenti sul lavoro e sulla strada e delle malformazioni congenite;

4) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 12 maggio 1966, 31 maggio 1966, 20 giugno 1966 e 13 settembre 1967 hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza la proposta per l'istituzione, mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva »;

5) che la città di Torino con deliberazione del 17 settembre 1966, la provincia di Torino con deliberazione del 6 luglio 1966 la Soc. p. a. FIAT con deliberazione del 20 giugno 1967, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazione del 6 luglio 1966, l'Istituto bancario S. Paolo di Torino con deliberazione del 19 settembre 1967 e la Camera di commercio, industria ed agricoltura con deliberazione del 14 giugno 1966 hanno assunto l'impegno di concorrere in quote uguali (corrispondenti ciascuna ad 1/6 del complessivo carico finanziario) al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Chirurgia plastica ricostruttiva »;

6) che la città di Torino con deliberazione del 17 settembre 1966, sopra indicata, ha dato atto che, qualora partecipino

alla convenzione di cui sopra, mediante un proprio contributo annuo, altre istituzioni torines tale contributo dovrà essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote rispettivamente a carico degli enti promotori, di cui al precedente punto 5);

Premesso quanto sopra

che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convegnono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Gli enti: città di Torino, provincia di Torino, S.p.a. Fiat, Cassa di risparmio di Torino, Istituto bancario S. Paolo di Torino, Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di: « Chirurgia plastica ricostruttiva » si impegnano a versare in quote uguali corrispondenti ciascuna ad 1/6 del relativo carico finanziario, all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo articolo 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Torino in un'unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino, la provincia di Torino, la S.p.a. FIAT, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto bancario S. Paolo di Torino e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli enti precitati si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Chirurgia plastica ricostruttiva » e l'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di « Chirurgia plastica ricostruttiva » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in esso previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo di intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di « Chirurgia plastica ricostruttiva ».

Art. 8.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1 del decreto decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 10 facciate intere e parte della 11ª di n. 3 fogli di carta legale, e la legge ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali.

Firmato in originale:

Giuseppe GROSSO
Elio BORGOGNO
Salvatore DE DOMINICIS
Lorenzo BRINATTI
Nerio NESI
Carlo ZURLETTI
Andrea CAPPELLANO
Domenico APPENDINO
Mario ALLARA
Ivo MATTUCCI
Adolfo LOLLI, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino, addì 4 ottobre 1967, n. 1969, vol. 40 Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 963.

Elenco dei comuni delle province di Agrigento e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 43, primo comma, del predetto decreto-legge devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti;

Viste le indicazioni a tal fine fornite dai competenti prefetti, d'intesa con le intendenze di finanza e con gli uffici del genio civile;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applica ai comuni sotto elencati:

Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice;

Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI — MANCINI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **964.**

Inclusione dell'abitato di Berchidda, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, art. 5;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 14201, emesso nell'adunanza del 29 febbraio 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Berchidda, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 129. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **965.**

Inclusione dell'abitato di Rocca d'Arazzo, in provincia di Asti, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1626, emesso nell'adunanza del 21 novembre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca d'Arazzo, in provincia di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 130. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **966.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Filippo Neri con quella di S. Girolamo, in Ortezzano.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 19 febbraio 1968, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Filippo Neri con quella di S. Girolamo, ambedue in Ortezzano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **967.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Margherita Maria Alacoque, in comune di Belpasso.

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 19 dicembre 1965, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Margherita Maria Alacoque, in località Piano Tavola del comune di Belpasso (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 968.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Castelletto Ticino.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara del 1° ottobre 1962, integrato con tre postille datate 1° luglio 1967 e con dichiarazione 11 marzo 1968, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località Buzzurri del comune di Castelletto Ticino (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna Grande », nel comune di Campomarino.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Larino in data 29 giugno 1963, integrato con altro e con dichiarazione entrambi del 15 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della « Madonna Grande », in contrada Nuova Cliternia del comune di Campomarino (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968.

Dichiarazione di pubblica utilità del binario di raccordo dello stabilimento di Parma della S.p.A. Vetreria Bormioli Rocco e Figlio con la stazione di Parma F.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 24 aprile 1967, con cui la S.p.A. Vetreria Bormioli Rocco e Figlio, con sede in Milano, ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, che venga dichiarato opera di pubblica utilità il binario di raccordo che essa intende costruire per allacciare lo stabilimento di proprietà sociale (vetreria) di Parma, via Genova, 10, alla stazione ferrovie dello Stato di Parma;

Considerato che la domanda è stata depositata, a norma di legge, con i prescritti allegati, presso la segreteria del comune di Parma e di ciò è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato nell'albo comunale e nel Foglio degli annunzi legali della provincia;

Considerato che entro i termini di legge non sono state prodotte osservazioni od opposizioni;

Considerato che dall'esperita istruttoria è risultato che il binario di raccordo è indispensabile per la funzionalità dello stabilimento, che è uno dei più importanti della provincia di Parma e, nel ramo, fra i maggiori d'Europa;

Ritenuto congruo il termine di due anni per il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il binario di raccordo dello stabilimento di Parma della S.p.A. Vetreria Bormioli Rocco e Figlio con la stazione delle ferrovie dello Stato di Parma, di cui alle premesse, è dichiarato opera di pubblica utilità.

Art. 2.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

SCALFARO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1968
Registro n. 115 *Trasporti, foglio n.* 56

(8477)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'indennità di abbattimento, di cui allo art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, gli interessati

debbono rivolgere domanda in duplice copia al veterinario provinciale della provincia in cui gli animali furono riconosciuti infetti, riportandovi tutti gli elementi atti ad individuare l'allevamento di appartenenza, il numero complessivo dei capi da macellare nonchè la data in cui furono effettuati gli accertamenti.

Nella domanda deve essere inoltre esplicitamente affermato che gli interessati sono a conoscenza di tutte le norme relative alla concessione dell'indennità di abbattimento e che le accettano incondizionatamente.

Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare gli animali infetti entro il periodo di tempo notificato al proprietario o detentore, ai sensi, a seconda dei casi, dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 o dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Art. 2.

La misura delle indennità da corrispondere ai proprietari dei bovini infetti abbattuti è stabilita dal veterinario provinciale sulla base della tabella allegata al presente decreto.

L'abbattimento degli animali infetti può essere effettuato in qualsiasi provincia presso gli impianti di macellazione fissati dal veterinario provinciale competente per territorio.

Le spese relative al trasferimento degli animali alle sedi di macellazione sono a carico degli interessati.

Art. 3.

A comprova che l'abbattimento degli animali è avvenuto nei termini fissati, deve essere prodotto all'ufficio del veterinario provinciale un apposito attestato, in originale e copia, redatto a firma del veterinario ispettore dell'impianto presso il quale è avvenuta la macellazione.

In tale attestato, oltre alla data di abbattimento, devono essere riportati i contrassegni di identificazione applicati agli animali in esecuzione del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Inoltre, nel predetto attestato deve figurare la categoria di ogni singolo bovino giusta la classificazione nazionale dei bovini da macello prevista dalla circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Per ottenere l'indennità aumentata del 20 %, di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, gli interessati debbono produrre un atto di notorietà od una dichiarazione sostitutiva, redatti a termine di legge, dai quali risulti che essi erano proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti.

Art. 4.

L'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi appresso indicati:

1) morte o abbattimento d'urgenza dell'animale per qualsiasi causa;

2) animale introdotto nell'allevamento senza i requisiti previsti, a seconda dei casi, dall'art. 18 punto 6 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 o dall'art. 22 punto 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1968;

3) animale macellato oltre il termine fissato ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e del decreto ministeriale 3 giugno 1968;

4) mancato rispetto delle norme di legge relative alla profilassi della tubercolosi e della brucellosi.

Art. 5.

L'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, per l'abbattimento degli animali infetti, potrà essere pagata soltanto a condizione che siano stati macellati, salvo premorienza, nel periodo di tempo fissato, tutti i soggetti dichiarati infetti e registrati come tali nelle apposite schede di stalla.

Tale indennità viene corrisposta per i bovini abbattuti a decorrere dal 27 febbraio 1968 in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, nonchè per i bovini macellati in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sempre a decorrere dalla predetta data 27 febbraio 1968.

Art. 6.

Ai rendiconti di liquidazione dell'indennità spettante ai proprietari degli animali abbattuti, il veterinario provinciale deve allegare i seguenti documenti:

1) domanda di cui all'art. 1;

2) copia della notifica che fissa il termine per l'abbattimento;

3) attestato di abbattimento di cui all'art. 3 del presente decreto;

4) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Le indennità di abbattimento possono essere liquidate anche per il tramite di associazioni od altri organismi legalmente costituiti, che provvedano in proposito nell'interesse dei rispettivi aderenti.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, è ammesso che il pagamento delle indennità, su richiesta a firma congiunta dei comproprietari, venga effettuato ad uno di essi.

Art. 8.

E' abrogato il decreto ministeriale 16 marzo 1965, concernente le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento degli animali infetti.

Art. 9.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1968
Registro n. 9, foglio n. 126

Indennità spettante ai proprietari dei bovini infetti abbattuti in applicazione della legge 23 gennaio 1968, n. 33

CATEGORIA		Iscritti al Libro genealogico	Non iscritti al Libro genealogico	
Vitello: maschio e femmina		20.000	18.000	—
Vitellone	maschio	—	18 000	Elevata a L. 20.000 per i vitelloni maschi delle seguenti razze: Chianina, Marchigiana, Piemontese, Romagnola e loro derivate
	femmina	40.000	36.000	
Manzo	maschio	—	18.000	—
	femmina	55 000	49 500	—
Bue		—	18.000	—
Vacca	di età non superiore 8 anni	60.000	54 000	—
	di età superiore 8 anni	50.000	45 000	—
Toro		20.000	18.000	—

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 20%.

(8370)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968 e 5 marzo 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati si sono dimessi dall'incarico;

Viste le lettere di dimissioni dall'incarico, nonchè le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti dimissionari dall'incarico e per il settore di produzione a fianco indicati, i signori:

Comitato provinciale di Bari:

Monteleone Donato in sostituzione di Binetti Antonio in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Lovecchio Giuseppe in sostituzione di De Giglio Umberto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

La Forgia Pasquale Domenico in sostituzione di Macchitella Silvestro in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Caltanissetta:

Presti Salvatore in sostituzione di Pichetti Bruno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Forlì:

Barbanti Giuseppe in sostituzione di Pignatelli Giuseppe in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Gorizia:

Buoro Giuseppe Alessandro in sostituzione di Lodolo Renato in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Comitato provinciale di L'Aquila:

Franceschilli Mario in sostituzione di Roccioletti Mario in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Catignani Giovanni in sostituzione di Di Marco Vincenzo in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Perugia:

Bagnasco Carlo in sostituzione di Abozzo Carlo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Sassari:

Giagheddu Stefano in sostituzione di Diaz Gesuino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Savona:

Taccola Leopoldo in sostituzione di Trivelloni Carlo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Scarpellini Carlo in sostituzione di Foglia Marco in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Comitato provinciale di Siena:

Di Renzo Renzo in sostituzione di Lenzi Franco in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Vercelli:

Regorda Renato in sostituzione di Grosser Carlo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

Il Ministro: Bosco

(8556)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1967 con cui, tra l'altro, il dott. Aurelio Ubertis è stato nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, in rappresentanza del tesoro, per il triennio 1967-1969;

Vista la lettera dell'istituto in parola in data 28 giugno 1968, con cui si comunica che il predetto dottore Ubertis è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Drè è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, in rappresentanza del tesoro ed in sostituzione del dott. Aurelio Ubertis deceduto, per il restante periodo del triennio 1967-1969.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8476)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

Prezzo di acquisto delle mele per la campagna 1968-1969 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 1042/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 23 luglio 1968, che fissa i prezzi di base e di acquisto per le mele per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1164/68 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 31 luglio 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento n. 1042/68 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 399/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 31 luglio 1967 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle mele;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1968-69, il prezzo di acquisto delle mele che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Settembre: L. 3.500 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre: L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Novembre: L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Dicembre: L. 4.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Gennaio: L. 4.500 per quintale netto imballaggio escluso;

Febbraio: L. 5.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Marzo: L. 5.500 per quintale netto imballaggio escluso;

Aprile: L. 6.000 per quintale netto imballaggio escluso;

Maggio: L. 6.500 per quintale netto imballaggio escluso.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1164/68 del 31 luglio 1968 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(8594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato delle aree costituenti l'ex piazzale Ravà e la via Selva site nel comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 412 del 10 maggio 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato delle aree costituenti l'ex piazzale Ravà e la via G. Selva site nel comune di Venezia ed iscritte nel catasto di detto comune al foglio n. 22 mappali numeri 154 e 156 della superficie complessiva di mq. 22.490.

(8306)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.711.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8523)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.975.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8524)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1968, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.414.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8510)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.701.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8525)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.591.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8526)

Autorizzazione al comune di Ragogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Ragogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.747.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8638)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.810.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8639)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.092.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8640)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.180.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8641)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.932.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8642)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.461.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8643)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.593.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8644)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968 il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8527)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.938.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8528)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.760.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8529)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8531)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato e della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, sono vacanti la cattedra di istituzioni di diritto privato e la seconda cattedra di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8717)

Vacanza della cattedra di storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8783)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina

Con decreto ministeriale 29 maggio 1968, n. 761, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 313, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pietrelcina (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 16 febbraio 1974.

(8539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 243 D.P. — Data 2 gennaio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Maresca Teresa ved. Gargiulo nata a Piano di Sorrento il 19 ottobre 1910 — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 545.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8017)

Decima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª - 2ª - 3ª - 6ª - 7ª - 8ª - 9ª - 12ª - 14ª - 16ª - 18ª - 19ª - 20ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 27ª - 28ª - 29ª - 30ª - 31ª - 32ª e 33ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5% - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1969.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8610)

Sedicesima estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 6ª - 10ª - 11ª - 12ª - 13ª - 16ª - 18ª - 19ª - 20ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª - 27ª - 28ª - 29ª - 33ª - 34ª - 36ª - 38ª - 40ª - 42ª - 43ª - 46ª - 48ª - 49ª - 50ª - 52ª - 53ª - 54ª - 55ª - 56ª - Sila *B*, Sila *D*, Sila *E*, Sila *F* e Sila *G* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sedicesima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1969.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 16 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,12	622 —	622 —	622,10	622,10	622,15	622,10	622,10	622,12	622,20
$ Can.	579,35	579,20	579 —	579,35	579 —	579,30	579,30	579,35	579,35	579,35
Fr Sv.	144,68	144,70	144,74	144,71	144,70	144,65	144,68	144,71	144,68	144,72
Kr. D.	82,94	82,92	83 —	82,94	82,60	82,90	82,935	82,94	82,94	82,94
Kr. N.	87,10	87,05	87,19	87,10	87 —	87,12	87,09	87,10	87,10	87,10
Kr Sv.	120,58	120,55	120,55	120,59	120,50	120,55	120,58	120,59	120,58	120,58
Fol.	170,99	171,19	171,18	171,13	171,10	170,95	171,14	171,13	171 —	171,19
Fr B.	12,43	12,403	12,41	12,3970	12,42	12,42	12,3925	12,3970	12,42	12,40
Franco francese	125,07	125,08	125,06	125,09	125 —	125,07	125,09	125,09	125,07	125,09
Lst.	1484,85	1484,20	1484,40	1484,50	1484,50	1484,85	1484,40	1484,50	1484,85	1484,68
Dm. occ.	156,62	156,46	156,51	156,46	156,55	156,60	156,44	156,46	156,62	156,50
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,05	24,061	24 —	24,05	24,0625	24,061	24,05	24,05
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,695	21,70	21,70	21,74	21,695	21,73	21,73
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,93	8,925	8,90	8,92	8,93	8,925	8,92	8,92

Media dei titoli del 16 settembre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	110,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,10
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	144,695
1 Corona danese	82,937
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	171,135
1 Franco belga	12,395
1 Franco francese	125,09
1 Lira sterlina	1484,45
1 Marco germanico	156,45
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,717
1 Peseta Sp.	8,927

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Giuseppe Floridia, società per azioni con sede in Firenze, da parte del Credito artigiano, società per azioni con sede in Milano, ed alla sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Firenze.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 24 febbraio 1968 dall'assemblea dei soci del Credito artigiano, società per azioni con sede legale in Milano, e in data 14 marzo 1968 dall'assemblea dei soci della Banca Giuseppe Floridia, società per azioni con sede legale in Firenze, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca Giuseppe Floridia, società per azioni con sede legale in Firenze, da parte del Credito artigiano, società per azioni con sede legale in Milano;

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 2 settembre 1968

Il Governatore: CARLI

(8581)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, sono conferibili mediante pubblico concorso duecentocinquantacinque posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, comprendenti anche una prova pratica di dattilografia, a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle imposte dirette.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante; per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40:

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessati, la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organiz-

zate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste degli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00144 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato

nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimo-

streranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione:

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio:

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione p6rovinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizo a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del. Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Il candidato è tenuto a sostenere una prova di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sara approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 152

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella di . . . .

. . . lì . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6060)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle dispozioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1967, registro n. 45 Difesa-Esercito, foglio n. 182, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968, registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n 270, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato — ruolo ufficiali commissari — indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1967, citato nelle premesse:

1. Sott. ten. comm. cpl. Manfredi Manfredo, nato l'11 luglio 1942 punti 36,855
2. Dott. Trombetti Francesco, nato il 26 settembre 1937 » 36,175
3. Sott. ten. amm.ne cpl. Ceccolini Gianfranco, nato il 12 maggio 1940 . » 35,575
4. Sott. ten. amm.ne cpl. Miccione Andrea, nato il 2 gennaio 1940 » 33,475
5. Sott. ten. f. (b) s.p.e. Rota Romano, nato il 24 febbraio 1941 » 33,230
6. Dott. Piazza Carmelo, nato il 30 agosto 1942 » 32,650
7. Dott. Minutolo Domenico, nato il 16 gennaio 1939 . » 30,700
8. Dott. Fasano Mario, nato il 23 gennaio 1944 » 30,450
9. Sott. ten. f. cpl. Grana Giuseppe, nato il 21 aprile 1936 . » 29,815
10. Dott. Porcari Italo, nato il 14 luglio 1940 » 29,750
11. Sott. ten. a. s.p.e. Boccasavia Benito, nato il 27 aprile 1937 . » 29,450
12. Sott. ten. A.A. cpl. Quadranti Giuseppe, nato il 7 aprile 1938 » 28,805
13. Ten. amm.ne cpl. Sannino Sergio, nato il 20 marzo 1936 . » 28,250
14. Dott. Piccaluga Grazioso, nato il 17 ottobre 1940 . » 27,250
15. Ten. S.A. cpl. Spada Virgilio, nato il 6 giugno 1936 . » 26,900
16. Dott. Latorre Emanuele A. M., nato il 26 settembre 1938 . » 26,300
17. Dott. Lamberti Vittorio, nato il 1° dicembre 1937 . . . . » 25,850

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Sott. ten. comm. cpl. Manfredi Manfredo . punti 36,855
2. Dott. Trombetti Francesco » 36,175
3. Sott. ten. amm.ne cpl. Ceccolini Gianfranco » 35,575
4. Sott. ten. a. cpl. Miccione Ettore . . . » 33,475
5. Sott. ten. f. (b) s.p.e. Rota Romano . . » 33,230
6. Dott. Piazza Carmelo . . . » 32,650
7. Dott. Minutolo Domenico . . . » 30,700
8. Dott. Fasano Mario . . . » 30,450
9. Sott. ten. f. cpl. Grana Giuseppe . . . » 29,815
10. Dott. Porcari Italo . . » 29,750
11. Sott. ten. a. s.p.e. Boccasavia Benito . . » 29,450
12. Sott. ten. A.A. cpl. Quadranti Giuseppe . punti 28,805
13. Ten. amm.ne cpl. Sannino Sergio . » 28,250
14. Dott. Piccaluga Grazioso . . . » 27,250
15. Ten. S.A. cpl. Spada Virgilio . . . » 26,900

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Dott. Latorre Emanuele A.M. . . . . punti 26,300
2. Dott. Lamberti Vittorio . . . . . » 25,850

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 151

(8362)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 113 del 19 gennaio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario comunale della condotta di Volterra e consorziale dei comuni di Vicopisano e Calcinaia;

Attesta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e del medico provinciale di Pisa, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Scherli dott. Vittorio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Norelli dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinario dell'Università di Pisa;

Mennucci dott. Elio, veterinario condotto di S. Giuliano Terme.

Segretario:

Lotti dott. Anna Paola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Volterra, Vicopisano e Calcinaia.

Pisa, addì 3 settembre 1968

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(8384)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105122/66 del 12 gennaio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105122/66 del 25 giugno 1968, con il quale veniva ammesso al suddetto concorso il dott. Guido Piantoni;

Visti i verbali delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Ritenute regolari e legittime dette operazioni;

Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona:

Piantoni dott. Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo del l'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 4 settembre 1968

p. *Il medico provinciale*: TRIGILIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105122/66 del 12 gennaio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105122/66 - 104050/68 del 4 settembre 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato;

Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Guido Piantoni, nato a S. Severino Marche il 21 luglio 1929, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Il sindaco di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 5 settembre 1968

p. *Il medico provinciale*: TRIGILIO

(8589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 917 in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Stoppani prof. dott. Alberto, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Grugni prof. dott. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale S. Biagio di Domodossola;

Gambigliani Zoccoli prof Alberto, primario medico dell'ospedale maggiore di Novara;

Busti dott. Domenico, medico condotto del comune di Novara.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 30 agosto 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(8313)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 917 dell'8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Puntillo dott. Stelio, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;
Cusmano prof. Luigi, primario 2ª divisione ostetrico-ginecologica dell'ospedale maggiore di Novara;
Ferraris prof. Germano, direttore della scuola ostetrica di Novara;
Bolchini Triestina, ostetrica condotta di Gargallo.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 30 agosto 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(8314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;
Vista la lettera in data 9 agosto 1968, n. 935 del comune di Cuccaro Vetere con la quale si dà comunicazione della rinunzia dell'ostetrica Pini Ernesta alla condotta ostetrica di quel comune;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Pini Ernesta;
Considerato che l'ostetrica Mammato Giuseppina, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi:
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Mammato Giuseppina è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Cuccaro Vetere.

Il sindaco del comune di Cuccaro Vetere è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 27 agosto 1968

Il medico provinciale: GALLO

(8483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3951 e 3952 dell'8 giugno 1968, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria generale di merito e furono dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;
Viste le segnalazioni dei comuni interessati circa la rinunzia al posto delle nominate;
Considerato che occorre, pertanto, procedere alle opportune varianti tenendo presente la graduatoria e la preferenza espressa dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Irene Antonia Maria: Grottole;
2) Ravaioli Elsa: S. Mauro Forte;
3) Staccioli Erina: S. Giorgio Lucano;
4) Pepe Carmela: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e modi di legge.

Matera, addì 5 settembre 1968

Il medico provinciale ff.: VINCIGUERRA

(8563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 del 6 aprile 1967, con il quale è stato bandito concorso per titoli per il conferimento del posto di ostetrica condotta in comune di Isola Vicentina a seguito dell'avvenuta unificazione delle due condotte ostetriche preesistenti;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'ordine dei medici di Vicenza e della giunta comunale di Isola Vicentina;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso interno per soli titoli per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Isola Vicentina, è così costituita:

Presidente:

Malagoni dott. Albino, vice prefetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:

Bonifaci dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;
Boschetti prof. Mario, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Leopardi prof. Giuseppe, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale civile di Thiene;
Chiminello Elena, ostetrica condotta del comune di Rosà.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate dal dott. Pasqualino del Simone, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione svolgerà i suoi lavori in Vicenza, presso l'ufficio medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza e all'albo pretorio del comune interessato.

Vicenza, addì 7 settembre 1968

Il medico provinciale: CAROLA

(8590)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/513 in data 7 giugno 1967, con il quale venne indetto il pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 5 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 che costituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo:

Messana Clemente punti 166,750 su 240

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Torino, addì 28 agosto 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1442 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Clemente Messana è nominato ufficiale sanitario del comune di Pinerolo.

Il dott. Messana dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco di Pinerolo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dello ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Torino, addì 28 agosto 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(8484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza.

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio); Pareto; Rosignano Monf.; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Boveri Michele: Rosignano Monf.;

2) Brusotti Angelo: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);

3) Boccaccio Severino: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 28 agosto 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(8300)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 140 in data 15 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte veterinarie vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei veterinari, della prefettura di Forlì e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto n 244 in data 27 agosto 1968 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo - Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto di Forlì;
Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore;
Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica nell'Università di Bologna;
Messieri prof. Albino, docente fuori ruolo in clinica medica veterinaria nell'Università di Bologna;
Mercati dott. Francesco, veterinario condotto, Forlimpopoli.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 6 settembre 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(8551)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/12713, in data 30 dicembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei veterinari di Milano;
Visto il decreto del medico provinciale di Milano n. 2379, in data 2 settembre 1968, con il quale è stato provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ai sensi di quanto disposto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, è così composta:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Giorgianni dott. Ennio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Milano;
Savi dott. Paolo, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;
Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica presso la facoltà veterinaria dell'Università di Milano;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Garberi dott. Giampiero, veterinario condotto di Barlassina.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, consigliere di 3ª classe in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale di Milano.

Le prove di esame avranno luogo in Milano in data da stabilirsi ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Milano, all'albo di questo ufficio e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 4 settembre 1968

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(8592)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.